

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

Indirizzo segretariato: ACT / Via delle Aie 17, 6900 Lugano

Segretario:

☎ 091 972 43 41

e-mail ass.comuniTI@bluewin.ch

web www.comuniticinesi.ch

Lodevole
Gran Consiglio del Cantone Ticino
Servizi del Gran Consiglio
Piazza Governo 6
6501 Bellinzona

Lugano, 16 ottobre 2018

RICORSO

che presenta l'**Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT)**, rappresentata dai sottoscritti Presidente e Segretario

contro il contenuto degli adattamenti della scheda R6 Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili (grado dato acquisito) del Piano direttore cantonale

* * * *

IN ORDINE

La competenza del Gran Consiglio a decidere i ricorsi contro il contenuto delle schede di dato acquisito e i piani del Piano direttore cantonale (PD) è stabilita dall'art. 13 cpv. 3 LST.

In base al proprio Statuto l'ACT, di cui sono membri 92 Comuni, ha segnatamente per scopo di promuovere e difendere gli interessi pubblici dei Comuni ticinesi e mettere in atto e/o sostenere ogni iniziativa che possa contribuire a salvaguardare la loro autonomia e la loro capacità di amministrazione autonoma (art. 2).

L'ACT, in particolare, rappresenta gli interessi dei Comuni ticinesi a livello cantonale, in particolare per affermare il loro ruolo nell'organizzazione dello Stato ed il loro diritto all'autonomia nell'organizzazione e nello svolgimento dei compiti, studiando e trattando tematiche e dossier che interessano tutti i membri o una parte di essi (art. 3).

I suoi campi di attività abbracciano i vari ambiti relativi all'attività istituzionale dei Comuni, compresa in particolare la ripartizione dei compiti tra Comuni e Cantone (art. 4).

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

La legittimazione a ricorrere della scrivente Associazione è pertanto data in virtù di quanto disposto dalla medesima norma sopra citata, in combinazione con l'art. 101 LPAm.

Il presente ricorso, in quanto inoltrato nel termine di 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (03.10.2018), che interviene il giorno di giovedì 18.10.2018, è tempestivo

Il presente atto è dunque ricevibile.

Nel merito

1.

In data 27.06.2018 il Consiglio di Stato ha adottato gli adattamenti di grado dato acquisito delle **schede del PD R1 Modello territoriale cantonale, R6 Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili e R10 Qualità degli insediamenti**, che sono stati pubblicati nel periodo dal 03.09 al 03.10.2018.

Con questo pacchetto di schede - e con le ulteriori adottate parallelamente dal Consiglio di Stato (in particolare R/M2 *Agglomerato del Locarnese*, R/M3 *Agglomerato del Luganese*, R/M4 *Agglomerato del Bellinzonese*, R/M5 *Agglomerato del Mendrisiotto*) risp. poste in consultazione (in particolare R7 *Poli di sviluppo economico*), risp. ancora con la modifica della LST posta a sua volta nel contempo in consultazione - il Consiglio di Stato ha stabilito gli indirizzi e deciso le misure e modalità per dare attuazione ai disposti della revisione della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) entrata in vigore il 01.05.2014.

2.

2.1 Fra queste il nuovo art. 8a cpv. 1 LPT dispone che il **PD** "indica in particolare:

- a. *le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione nel Cantone e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione;*
- b. *le misure volte ad assicurare il coordinamento fra gli insediamenti e i trasporti, nonché un'urbanizzazione razionale che permetta di risparmiare superfici;*
- c. *le misure finalizzate a uno sviluppo degli insediamenti centripeto e di elevata qualità;*
- d. *le misure volte ad assicurare la conformità delle zone edificabili alle condizioni di cui all'articolo 15; e*
- e. *le misure volte a rafforzare il rinnovamento degli insediamenti".*

In proposito valgono inoltre le ulteriori disposizioni dell'art. 5a della relativa Ordinanza (OPT), che stabiliscono in particolare (cpv. 3) che "nel piano direttore, il Cantone attribuisce i compiti necessari a:

- a. *monitorare periodicamente le dimensioni e l'ubicazione delle zone edificabili e adottare le misure necessarie;*
- b. *effettuare un'edificazione e una densificazione efficienti contenendo l'utilizzo di superfici nelle zone edificabili esistenti e in quelle nuove;*
- c. *cautelare con misure pianificatorie le superfici destinate ai dezonamenti;*
- d. *procedere all'esecuzione sostitutiva per tempo, ma al più tardi entro cinque anni dalla definizione delle misure pianificatorie, se il Comune competente non ha sino ad allora adottato alcuna decisione in materia di esecuzione".*

Il cpv. 4 della medesima norma stabilisce altresì che "i Cantoni le cui zone edificabili sono sovradimensionate indicano inoltre le misure con cui intendono adempiere le esigenze di cui all'articolo

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

15 LPT e la relativa tempistica. Se le zone edificabili sono palesemente sovradimensionate, il Cantone fornisce le indicazioni necessarie per ridurne le dimensioni complessive”.

2.2 Per quanto riguarda le zone edificabili a livello comunale (**PR**) il nuovo art. 15 LPT dispone in particolare che *“le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni”* (cpv. 1); che *“le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte”* (cpv. 2); e che *“l’ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio. In particolare, occorre conservare le superfici per l’avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio”* (cpv. 3).

Il cpv. 4 fissa per il resto le condizioni per poter delimitare nuove zone edificabili.

Valgono inoltre, in particolare, i disposti di cui all’art. 30a OPT.

3.

Come indicato anche nel rapporto esplicativo accompagnante le proposte di adattamento delle tre schede del PD citate in entrata poste in consultazione nel 2017 (§ 4.2, pag. 22), in base al nuovo diritto federale, dunque, *“la verifica del dimensionamento delle zone edificabili avviene a due livelli distinti”.*

Da un lato, con un *“calcolo del dimensionamento dell’insieme delle zone edificabili a livello cantonale”* (art. 8a cpv. 1 lett. a LPT sopra citato), ritenuto che *“tutti i Cantoni sono ... chiamati a calcolare un tasso di sfruttamento delle zone edificabili secondo un metodo stabilito dalla Confederazione”, “stabilito confrontando la crescita di abitanti e addetti per i prossimi 15 anni con il consumo reale di superficie edificabile all’interno delle zone centrali, abitative e miste rispetto a valori di riferimento fissati per tipologia di zona e di comune, nonché alla superficie edificabile giuridicamente delimitata”* (ibidem).

Da un altro lato (art. 15 LPT), con *“il corretto dimensionamento delle zone edificabili su scala comunale”* (principio già ancorato nel diritto previgente e che ora è stato ulteriormente *“rafforzato e diventa imperativo”*), *“tenendo conto del contesto regionale e degli obiettivi di sviluppo ancorati nel Modello territoriale cantonale (scheda R1)”*, ritenuto che *“il metodo non è imposto dalla Confederazione e la sua definizione è lasciata ai singoli Cantoni”* (ibidem).

4.

Parallelamente alla procedura di adattamento delle schede del PD in esame, il Consiglio di Stato, con il coinvolgimento dei Comuni toccati tramite le Commissioni regionali dei trasporti (CRT), ha allestito i **Piani di agglomerato (PA)** di 3a generazione, che si sviluppano su gran parte del territorio insediativo cantonale, fatta eccezione per le aree periferiche vallerane.

In questo ambito il lavoro è stato svolto a partire da precise disposizioni formali, stabilite dalla Confederazione, in particolare:

A.

Istruzioni per l’esame e il cofinanziamento dei programmi d’agglomerato di 3° generazione (ARE, 16.02.2015)

“In futuro i piani direttori cantonali dovranno riportare indicazioni concrete, e in alcuni punti anche molto più approfondite, su temi quali il coordinamento fra trasporti e insediamenti, sviluppo degli insediamenti

Verso l'interno, rinnovamento e delimitazione degli insediamenti e dimensionamento delle zone edificabili. Il coordinamento fra il piano direttore cantonale e i programmi d'agglomerato acquisterà pertanto una rilevanza ancora maggiore."

*"Rispetto ai programmi di 1a e 2a generazione, quelli di 3a generazione devono affrontare una sfida supplementare, ossia **integrare la rielaborazione dei piani direttori cantonali effettuata in seguito alle revisioni della LPT, dell'OPT** e degli altri strumenti esecutivi pertinenti. In futuro, i piani direttori rielaborati dovranno contenere indicazioni concrete e, in alcuni punti, molto più dettagliate su temi quali il coordinamento tra insediamenti e trasporti, lo sviluppo degli insediamenti verso l'interno, il rinnovamento degli insediamenti, la loro delimitazione e il dimensionamento delle zone edificabili. In molti casi si tratterà quindi di esporre sinteticamente i contenuti delle misure nei piani direttori cantonali, di indicare i rimandi e di precisare se necessario singole misure. Lo sviluppo di nuove misure avrà un'importanza minore."*

"4.4.2 Misure nel settore degli insediamenti

La nuova legislazione federale sulla pianificazione del territorio obbliga i Cantoni a inserire nel piano direttore indicazioni chiare sullo sviluppo degli insediamenti con l'obiettivo di contenere la dispersione. I Cantoni sono in particolare tenuti a indicare la delimitazione del comprensorio insediativo, il dimensionamento delle zone edificabili (comprese le regole di azionamento), la densificazione, il rinnovamento degli insediamenti e il coordinamento tra insediamenti e trasporti. Il piano direttore dovrà vertere anche sui progetti aventi un impatto considerevole sul territorio e sull'ambiente, quali poli di sviluppo cantonali, grandi generatori di traffico ecc.

*Si può pertanto partire dal presupposto secondo cui, in futuro, **nei piani direttori cantonali figureranno già parti importanti delle misure insediative dei programmi d'agglomerato**, anche se questi ultimi potranno definirli in modo più preciso all'interno del perimetro di riferimento. Per singoli aspetti, come ad esempio la definizione dei comprensori insediativi, il piano direttore può essere più o meno dettagliato (varianti A-C secondo l'Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice). A seconda dell'approccio scelto dal Cantone, il margine di manovra per la definizione del comprensorio insediativo nei programmi d'agglomerato può essere ampio o nullo."*

"... al momento dell'inoltro del programma d'agglomerato, la Confederazione non ha indicazioni in merito al piano direttore cantonale rielaborato in base alla nuova LPT. In questo caso, la Confederazione si aspetta che il consigliere di Stato responsabile del piano direttore cantonale attesti che le misure insediative contenute nel programma d'agglomerato siano plausibili nel quadro della strategia d'insediamento concepita per il piano direttore (in particolare, dimensionamento delle zone edificabili)."

B.

Concezione per lo sviluppo centripeto degli insediamenti - Aiuto metodologico per l'allestimento dei programmi d'agglomerato trasporti e insediamento (ARE, 2010)

"Lo scopo del dezonamento di terreni edificabili e della riclassificazione consiste nel ridurre le zone edificabili sovradimensionate e di concentrare le zone edificabili nelle ubicazioni con buona offerta di trasporti. I terreni edificabili che superano il fabbisogno comprovato e che non sono sufficientemente accessibili diventano oggetto di dezonamento e riclassificazione.

Dal punto di vista della Confederazione, per queste misure sono raccomandabili i seguenti criteri:

- *prova di un'offerta eccessiva di terreni edificabili a livello regionale rispetto al fabbisogno di terreni edificabili residenziali/per le attività economiche definito per i prossimi 15 anni*
- *indicare la posizione, la dimensione e la qualità dell'offerta di TP rispetto alle riserve di terreni edificabili e individuare le riserve di terreni edificabili non adatti*

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

Il contenuto della rappresentazione consiste nella determinazione delle potenziali superfici di dezonamento, cambiamento di destinazione e riclassificazione con una scarsa offerta di trasporti. Nella rappresentazione si possono distinguere superfici che presumibilmente possono essere dezonate senza indennità e superfici il cui dezonamento potrebbe comportare un'indennità."

C.

L'Autorità cantonale ha poi approfondito le linee guida federali con specifiche disposizioni cantonali: Programmi di agglomerato Complemento tecnico alle Linee guida per l'allestimento dei PA di terza generazione - Linee Guida cantonali (Ottobre 2014)

*"L'elemento centrale della LPT1 concerne la **gestione delle zone edificabili (ZE)** e, più specificatamente, il **freno alla dispersione degli insediamenti**, lo **sviluppo centripeto** degli stessi inquadrato in un'ottica di qualità, nonché il coordinamento fra insediamenti e mobilità.*

*Si tratta di **temi connaturati nei PA**, che però la LPT1 chiede ora di integrare e trattare anche nei Piani direttori cantonali, attribuendo di fatto ai Cantoni maggiori competenze nella gestione delle ZE. I Cantoni dovranno adattare i loro Piani direttori entro 5 anni (ossia entro il 2019) dall'entrata in vigore della LPT1 eseguendo, in particolare, i seguenti compiti:*

...

- determinazione di strategie e misure per il dimensionamento delle ZE alle reali necessità dettate dallo sviluppo socio-economico".

Occorre pertanto ragionevolmente ritenere che i Programmi di agglomerato di terza generazione (**PA3**), nel frattempo approvati dalle CRT e dal Consiglio di Stato, e trasposti nelle schede R/M23-4-5, abbiano **attuato, contestualizzandoli a livello regionale, i compiti** riferiti alla valutazione del dimensionamento e alla delimitazione delle zone edificabili secondo i nuovi disposti della legislazione federale sopra citati; ciò, con riserva unicamente della verifica delle aree insediative nei Comuni non contemplati nei PA3.

5.

Sulla base dei dati raccolti anche nell'ambito dell'allestimento dei PA3, il rapporto esplicativo citato al precedente p.to 3, per quanto riguarda le **dimensioni complessive delle superfici insediative sul piano cantonale**, enunciava in particolare che *"secondo il calcolo federale il Canton Ticino raggiunge un tasso di sfruttamento delle sue zone edificabili pari al 100% ... Secondo le indicazioni delle Direttive tecniche sulle zone edificabili il Cantone non è chiamato a indicare misure di riduzione della superficie complessiva delle zone edificabili; la stessa non può tuttavia nemmeno essere aumentata. Restano riservate le misure di adeguamento delle contenibilità dei singoli piani regolatori se le zone edificabili risultano sovradimensionate a scala comunale"* (§ 4.3, pag. 22).

Nel rapporto sulla consultazione e esplicativo accompagnante le schede ora adottate si enuncia per contro che *"le osservazioni inoltrateci dall'ARE invitano il Cantone a considerare il periodo pianificatorio 2018-2033. In tal caso il tasso di sfruttamento si attesta a 99.6 %, ovvero leggermente inferiore a quello indicato in fase di consultazione ... [secondo] l'Integrazione della Guida alla pianificazione ... i Cantoni che presentano un tasso compreso fra il 95% e il 100% devono indicare nel PD le misure per raggiungere la soglia del 100%"* (§ 3.2).

6.

Dando seguito alle menzionate nuove norme di diritto federale, e alle ingiunzioni dell'Ufficio federale, e sulla base dei dati raccolti, la **scheda R1 Modello territoriale cantonale** adottata, per quanto qui specificatamente interessa, indica (§ 2.3.1) le prognosi di crescita della popolazione agli orizzonti 2030

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

(+ 46'000 abitanti) e 2040 (+ 66'000) e dei posti di lavoro all'orizzonte 2014 (+39'000), e le relative ripartizioni nei (ora) quattro agglomerati e rispettive aree di influenza.

Stabilisce quindi (§ 2.3.3) gli indirizzi risp. obiettivi di sviluppo territoriale, relativi in particolare agli insediamenti e agli spazi liberi verdi, per i singoli *“spazi funzionali”* (*“il centro e il suburbano [che] rappresentano il territorio a vocazione urbana”, “il periurbano [che] rappresenta il territorio a vocazione residenziale” e “il retroterra e la montagna [che] rappresentano il territorio della tradizione”*), stabilendo che *“i Comuni ... tengono conto del Modello territoriale cantonale nei loro compiti di pianificazione delle utilizzazioni (Piani regolatori)”* (§ 4.2).

7.

La **scheda R6 Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili** adottata definisce gli *“indirizzi”* dello **sviluppo centripeto di qualità** ... in funzione del Modello territoriale, illustrato nella scheda R1” (§ 2).

Stabilisce quindi (§ 3) le *“misure”* per attuare tali indirizzi intesi a *“sfruttare le zone edificabili in vigore”, “adeguare il dimensionamento delle zone edificabili”, “elaborare e attuare un programma d’azione comunale per lo sviluppo centripeto di qualità” e “garantire gli alloggi a pigione sostenibile e favorire le abitazioni primarie”*.

E dispone infine i seguenti *“compiti”* a *“livello comunale”* (§ 4.1):

- a. **I Comuni verificano il dimensionamento delle zone edificabili dei PR.** Il risultato, comprensivo della **tabella della contenibilità** e del **compendio dello stato dell’urbanizzazione**, va trasmesso alla Sezione dello sviluppo territoriale **al più tardi entro 1 anno** dall’entrata in vigore della presente scheda.
- b. **I Comuni con zone edificabili sovradimensionate** devono adottare **subito le necessarie misure di salvaguardia della pianificazione**.
- c. **Tutti i Comuni elaborano il programma d’azione comunale per lo sviluppo centripeto di qualità** ai sensi della misura 3.3 **entro tre anni** dall’entrata in vigore della presente scheda.
- d. Con l’entrata in vigore della presente scheda, ogni nuova variante pianificatoria in procedura ordinaria o revisione dei PR che incide in maniera significativa sul dimensionamento del PR e sull’assetto del territorio insediativo va accompagnata dal programma d’azione comunale.
- e. **La procedura di adattamento dei PR** in base al programma d’azione comunale dovrà concludersi, **al più tardi, entro 5 anni** dall’entrata in vigore della presente scheda.
- f. **Deroghe all’obbligo di misure di salvaguardia della pianificazione e ai termini per l’elaborazione del programma d’azione e dell’adattamento dei piani regolatori** sono possibili per i Comuni del retroterra e della montagna che presentano, negli ultimi 10 anni, uno stato di equilibrio o declino demografico.
- g. **I Comuni che stanno già elaborando dei piani strategici (piani direttori comunali, masterplan o altri studi di base simili)** li coordinano con i contenuti del programma.
- h. **I Comuni nelle regioni turistiche attorno ai laghi Verbano e Ceresio** introducono nei loro Piani regolatori norme atte a regolare e limitare la trasformazione di abitazioni primarie esistenti in

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

residenze secondarie, in particolare nelle zone centrali e ben servite dal trasporto pubblico; inoltre, mediante misure pianificatorie specifiche, sostengono l'industria alberghiera".

Da notare che, *"in mancanza della consegna della tabella di contenibilità e del compendio, nonché dell'allestimento del programma entro i termini fissati, il Dipartimento del territorio **sospende le procedure di modifica dei Piano regolatori**", riservate unicamente "eccezioni per modifiche urgenti e sostenute da un preminente interesse pubblico" (§ 4.2.b).*

Inoltre, *"per i comuni inadempienti è applicato dal Consiglio di Stato il **principio della sostituzione ai sensi dell'art. 3 LST**" (§ 4.2.d).*

8.

8.1 Prima di entrare nel merito si osserva che, in presenza di zone edificabili sovradimensionate, spetta al **Cantone** indicare le misure e i termini per soddisfare le esigenze poste dall'art. 15 LPT. A tal fine i Cantoni devono indicare nel **PD** in quali Comuni o regioni le zone edificabili sono sovradimensionate, e le misure che, secondo la strategia che esso deve delineare, devono essere adottate per porsi in consonanza con il diritto federale (H. Aemisegger, P. Moor, A. Ruch, P. Tschannen, *Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung*, 2016, N. 61 ad art. 15).

8.2 In questo ambito assume particolare e centrale rilevanza il principio di cui all'art. 15 cpv. 3 LPT, in base al quale *"l'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili vanno [devono essere] coordinate al di là dei confini comunali" ("regionale Abstimmung" / "Betrachtungsweise");* obbligo che deve essere adempiuto tenendo conto degli scopi e principi generali di cui all'art. 3 LPT (*op. cit.*, N. 69 ad art. 15).

In questo senso, in attuazione dei principi del resto già precedentemente stabiliti dalla giurisprudenza in materia, il **calcolo del fabbisogno di zone edificabili non può dunque limitarsi ai soli bisogni del singolo Comune**, bensì devono essere considerate anche le disponibilità degli altri Comuni della relativa regione (*op. cit.*, N. 70 ad art. 15), nel contesto degli obiettivi in materia di insediamento riferiti a tale regione. Il concetto è che la valutazione a sapere se le zone edificabili sono delimitate in modo corretto o meno *"nicht nur eine Frage der Standortgemeinde darstellt, sondern überörtlich zu betrachten ist"* (ibidem).

9.

9.1 Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che il sistema deciso dal Consiglio di Stato (vedi precedente p.to 7), che impone a **tutti i singoli Comuni** (in termini peraltro improponibili), per il proprio territorio, di

- verificare il dimensionamento delle zone edificabili del proprio PR
- adottare le necessarie misure di salvaguardia della pianificazione in caso di zone edificabili sovradimensionate, sempre considerate a livello del singolo Comune
- elaborare il programma d'azione comunale per lo sviluppo centripeto - adattare il proprio PR in funzione di tale programma e delle citate misure

si ponga in contrasto con quanto disposto dal diritto federale, contraddica quanto sinora intrapreso dal Consiglio di Stato stesso d'intesa con i Comuni, e risulti ad ogni modo assolutamente sproporzionato.

9.2 Tale sistema **disattende**, innanzitutto, che **spetta al Cantone** (vedi precedente p.to 8.1), in caso soprattutto di sovradimensionamento dell'insieme delle zone edificabili a livello cantonale, indicare nel

PD, sulla base di un'**apposita strategia**, conforme ai disposti di legge, in **quali Comuni o regioni** le zone edificabili vanno considerate sovradimensionate, e stabilire, nel medesimo, **come occorre procedere** per assicurare la conformità delle zone edificabili alle condizioni di cui all'art. 15 LPT.

Questo compito non può pertanto essere attuato semplicemente demandandolo integralmente ad **ogni singolo Comune**; con l'obbligo di verificare - ciascuno di essi - il dimensionamento delle zone edificabili del proprio PR, ridurle in caso di mancato rispetto dell'art. 15 cpv. 1 LPT, elaborare e poi attuare le misure per lo sviluppo centripeto, ecc.; sulla base di una valutazione riferita al suo (solo) territorio.

Che strategia è questa? Un simile sistema avrebbe allora potuto anche essere imposto il giorno seguente l'entrata della revisione della legge; senza investire ingenti tempi e risorse per elaborare i PA3, ecc.

9.3 **Disatteso**, con particolare riferimento a queste considerazioni, è, soprattutto, il principio di cui all'art. 15 cpv. 3 LPT, in base al quale (vedi precedente p.to 8.2) l'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili, come l'attuazione del principio dello sviluppo degli insediamenti centripeto, devono essere **coordinate al di là dei confini comunali**, garantendo la necessaria "visione d'insieme regionale" ("*regionale Abstimmung*" / "*Betrachtungsweise*").

La valutazione imposta a livello di ogni singolo Comune contraddice tale principio fondamentale, ancorato nel diritto federale.

9.4 **Disatteso**, infine, e di conseguenza, è lo **stesso modo di procedere messo in atto dal Cantone**, che, come detto, ha elaborato, con il coinvolgimento dei Comuni tramite le CRT, i Piani di agglomerato (**PA3**; nel frattempo approvati e codificati nelle relative schede di PD); che, come pure evidenziato sopra, in base alle stesse direttive imposte dalla Confederazione, da esso medesimo riprese (vedi precedente p.to 4), hanno attuato, contestualizzandoli su scala regionale risp. subregionale, i compiti riferiti alla valutazione del dimensionamento delle zone edificabili secondo i nuovi disposti della legislazione federale; e che costituiscono (i PA) lo strumento scelto dal Cantone per affrontare la messa in atto degli obiettivi della LPT, nel rispetto dei principi di cui al precedente p.to 9.3.

9.5 In sostanza, il **processo decisionale** per l'adozione delle scelte (in particolare dei Comuni e/o delle regioni interessati, delle quantità, ecc.) per rendere conformi le zone edificabili ai precetti del nuovo diritto federale **non può limitarsi ad un rapporto fra Consiglio di Stato e ogni singolo Comune**; bensì deve confluire nello strumento previsto dalla legge (il PD, segnatamente tramite ulteriore aggiornamento delle schede R/M2-3-4-5); permettendo peraltro ai Comuni toccati di deferire se del caso la decisione, prima che all'istanza giudiziaria (in sede di adeguamento del singolo PR), all'istanza istituzionale delegata a dirimere queste contestazioni (il Gran Consiglio).

10.

La delega integrale di tutti i compiti per l'attuazione dei principi stabiliti dal nuovo diritto federale a (tutti) i Comuni appare, d'altra parte, assolutamente **sproporzionata**.

10.1 Vale innanzitutto, anche da questo profilo, quanto appena esposto al precedente p.to 9.

10.2 Anche per quanto riguarda il primo compito sopra citato (verifica del dimensionamento delle zone edificabili dei PR, comprensivo della tabella della contenibilità e del compendio dello stato dell'urbanizzazione), va evidenziato come i Comuni siano di fatto (e saranno a breve anche giuridicamente; vedi nuovo art. 7 del progetto di revisione della LST citato al precedente p.to 1) già gravati dal compito di conformare i loro Piani regolatori ai disposti federali riferiti alla geoinformatizzazione dei dati, che dovranno essere caricati su una banca dati cantonale.

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

Nulla si oppone pertanto a che sia **direttamente il Cantone** a procedere, come da suo compito, alla verifica del dimensionamento delle zone edificabili di quei Comuni che sono stati identificati nell'ambito di una procedura regionalizzata ai sensi di quanto indicato al precedente p.to 9, e che abbiamo avuto anche modo di far valere in tale ambito i loro diritti, come pure indicato in tale punto.

10.3 L'argomentazione contenuta nel rapporto sulla consultazione e esplicativo accompagnante le schede ora adottate, secondo cui la delega integrale di tutti i compiti citati sarebbe giustificata dal fatto che *"le risorse della SST sono limitate dalle politiche di contenimento dei costi del personale dello Stato"*, è semplicemente inaccettabile.

Come maldestra, per non dire gratuita, è anche l'ulteriore argomentazione che la stessa sarebbe fondata sul *"principio della sussidiarietà e dell'autonomia comunale - [con la sottolineatura] frequentemente rivendicati nelle prese di posizione giunte durante la consultazione"*.

Tali principi sarebbero del resto salvaguardati nell'ambito del sistema proposto via PA / schede di PD riferite agli agglomerati.

10.4 Chiaramente **improponibili** sono, infine, anche i **termini imposti dal Consiglio di Stato** ai Comuni per svolgere i compiti demandati loro, riportati al precedente p.to 7.

Non abbisognano, invero, in merito particolari commenti; se non per aggiungere che tali termini non possono essere rispettati anche già solo poiché gli operatori del settore a disposizione dei Comuni sono troppo pochi.

11.

Anche le **conseguenze finanziarie** (al di là di quelle per lo svolgimento dei compiti sopra elencati) delle eventuali misure di **dezonamento** o **riduzione dei potenziali edificatori** nell'ottica dello sviluppo centripeto non possono essere "liquidate" sommariamente come fa il Consiglio di Stato nel menzionato rapporto sulla consultazione e esplicativo.

Ritenuto che tali misure vanno inquadrare in un'ottica che supera i singoli confini comunali (vedi precedenti p.ti 8 e 9), ovvero regionale - anche perché le stesse possono anche andare "a favore" di altri Comuni della regione interessata (si noti peraltro che le stesse schede R/M2-34-5 promuovono incrementi della crescita in particolare nelle aree centrali risp. suburbane) - non è concepibile che la problematica finanziaria venga anch'essa delegata (abbandonata) al singolo Comune che deve adottare le misure.

Occorre per contro che il **Cantone** (che ha approvato tutti i vigenti PR, allorquando già il previgente art. 15 LPT stabiliva che le zone edificabili devono essere delimitate in funzione del fabbisogno prevedibile entro quindici anni) **assuma la responsabilità** per l'istituzione del necessario **sistema di compensazione** di vantaggi-svantaggi a livello regionale, con una sua **partecipazione diretta**; e implementando in particolare (e riorientando i proventi) del sistema di cui agli art. 92 e segg. LST.

Per tutti questi motivi

richiamate le norme sopra citate nonché ogni altra applicabile,
riservato un più ampio sviluppo in fatto ed in diritto in prosequio di procedura,
formulata la richiesta di essere sentiti dalla Commissione incaricata dell'istruzione del ricorso si chiede
cortesemente di così voler

g i u d i c a r e:

1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza
- gli adattamenti della scheda R6 Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili
(grado dato acquisito) del PD adottati dal Consiglio di Stato il 27.06.2018 sono annullati e non vengono
approvati;
2. Protestate tasse, spese e ripetibili.

Con i nostri più distinti saluti.

Per l'Associazione dei Comuni Ticinesi

Il Presidente
Avv. Felice Dafond

Il Segretario
Dr. sc. ec. Tobiolo Gianella